

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "E.C.I.S. S.r.l." PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE IN SESTO SAN GIOVANNI, RICOMPRESE TRA VIA PACE, VIA MANTOVA E VIA MILANO – OBBLIGO DI CANCELLAZIONE DI IPOTECA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Segreteria Generale – Servizio Contratti;
- Ritenuta la proposta ivi formulata meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4° del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di inserire nel testo della Convenzione con la società "E.C.I.S. S.r.l." per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo alle aree in Sesto San Giovanni, ricomprese tra Via Pace, Via Mantova e Via Milano la seguente dichiarazione da fare rendere alla Società Attuatrice:
"La società si obbliga a ottenere a sua cura e spese, entro il termine di sei mesi da oggi, l'assenso dell'Istituto creditore alla cancellazione della suddetta ipoteca dagli immobili come sopra ceduti e da cedere al Comune, nonché l'esecuzione del conseguente annotamento di cancellazione presso l'Ufficio del Territorio di Milano – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Milano 2."
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Per il prossimo 16 ottobre è stato fissato con la società "E.C.I.S. S.r.l." l'appuntamento per la stipulazione della convenzione in oggetto, nell'osservanza del termine a tal fine stabilito nell'Accordo di Programma, scadente il 18 ottobre 2003.

Nel corso dell'istruttoria contrattuale, dalle ispezioni ipotecarie è risultato che, a differenza di quanto dichiarato dalla "E.C.I.S. S.r.l." nel testo di convenzione allegato all'Accordo di Programma, le aree comprese nell'ambito dell'intervento (distinte in catasto al foglio 40 con i mappali 92 – 212 – 213 – 214 – 215 – 217 – 218) e quindi anche quelle oggetto di cessione - in parte immediata, in parte differita - al Comune sono gravate da una ipoteca iscritta a Milano 2 l'11 ottobre 2002 ai nn. 125441/28993 a favore della Banca di Credito Cooperativo per Euro 3.750.000,00, a garanzia di una apertura di credito di Euro 2.500.000,00 perfezionata con atto in data 8 ottobre 2002 n. 21156/7828 di rep. notaio Antonio Marsala, da rimborsarsi in un anno e sei mesi.

A tale proposito si fa presente che, fino a quando l'iscrizione è efficace (venti anni), una modificazione dell'obbligazione garantita che non comporti novazione non determina di per sé l'estinzione delle garanzie annesse al credito. Si potrebbe quindi ipotizzare una proroga dell'apertura di credito rispetto alla quale l'ipoteca - se non cancellata - continuerebbe ad essere efficace e attivabile dall'Istituto creditore.

A tutela degli interessi del Comune, si propone pertanto di inserire nel testo della Convenzione la seguente dichiarazione da fare rendere alla Società Attuatrice:

"La società si obbliga a ottenere a sua cura e spese, entro il termine di sei mesi da oggi, l'assenso dell'Istituto creditore alla cancellazione della suddetta ipoteca dagli immobili come sopra ceduti e da cedere al Comune, nonché l'esecuzione del conseguente annotamento di cancellazione presso l'Ufficio del Territorio di Milano – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Milano 2."

Si precisa che il predetto testo è già stato sottoposto alla società "E.C.I.S. S.r.l.", che ha espresso il suo consenso all'inserimento in atto della stessa con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in data odierna e qui allegata in copia.

Sesto San Giovanni, 13 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Lucilla Lo Campo)

